



Registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite di cittadini extra U.E dalle frontiere esterne dell'area Shengen – Obbligatorietà del sistema EES

FAI INFORMA 105/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La FAI di Torino informa che dal 10 Aprile u.s., è diventato obbligatorio il sistema di registrazione elettronica di ingressi ed uscite di cittadini dei Paesi terzi dalle frontiere esterne dei Paesi Shengen, denominato EES (Entry Exit Sistem), per i soggiorni di breve durata.

Per chi fosse interessato ad approfondire la tematica, si rimanda alla lettura delle [FAQ](#) pubblicate sulla [pagina dedicata](#) del sito dell'Unione Europea. Tra queste, ne segnaliamo una di specifico interesse per i conducenti extra U.E di veicoli commerciali, che riportiamo integralmente di seguito una traduzione non ufficiale in italiano.

“L'EES avrà un'incidenza sulle norme relative ai soggiorni di breve durata per i conducenti di autocarri nell'area Shengen?

L'attuazione dell'EES non modifica in alcun modo le norme sui soggiorni di breve durata: tali norme sono armonizzate nel codice frontiere Schengen e consentono soggiorni di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'EES introduce la registrazione elettronica dei dati dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne nell'ambito di un soggiorno di breve durata, compresi la data e il luogo di ingresso e di uscita. Prima della messa in atto dell'EES i passaporti di tali persone venivano timbrati. ... A partire dal 10 aprile 2026 ... l'apposizione manuale del timbro sarà abolita. A quel punto inizieranno a funzionare il calcolatore automatico e l'elenco dei soggiornanti fuoritermine. Un soggiorno superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni è soggetto alle norme europee e nazionali.

I conducenti di autocarri possono essere esentati dalla registrazione nell'EES soltanto se:

- *chiedono e ottengono un permesso di soggiorno in uno Stato membro che consente loro un soggiorno di lunga durata in tale Stato e la libera circolazione all'interno dello spazio Schengen per 90 giorni su un periodo di 180 giorni. In tal caso, al momento dell'attraversamento delle frontiere non si procede ad alcuna registrazione nell'EES;*

- *le guardie di frontiera degli Stati membri offrono loro agevolazioni riconoscendoli come “lavoratori frontalieri” ai sensi dell’allegato VII, punto 5, del codice frontiere Schengen. In tal caso, ai valichi vengono condotte soltanto verifiche a campione e non si procede ad alcuna registrazione nell’EES. La durata massima del soggiorno di 90 giorni su 180 nello spazio Schengen continua ad applicarsi.”*

Per chi utilizza l’EES per la prima volta, i funzionari addetti al controllo dei passaporti scatteranno una fotografia del volto dell’interessato e/o scansioneranno le sue impronte digitali. Queste informazioni saranno registrate in un file digitale e, in ogni caso, il passaporto (biometrico o non) non sarà timbrato.

Questo processo può essere velocizzato registrando alcuni dei dati in anticipo, mediante:

- un sistema self-service per i titolari di passaporto biometrico, se disponibile al valico di frontiera, e/o
- un’[applicazione mobile](#), se resa disponibile dal paese di arrivo o di partenza, che permette di preregistrare i dati del passaporto e l’immagine del volto prima di raggiungere un valico di frontiera in cui l’EES è in uso.

In entrambi i casi, occorrerà comunque transitare da un funzionario addetto al controllo dei passaporti, ma la procedura risulterà comunque velocizzata.

Per chi ha già utilizzato l’EES, i funzionari addetti al controllo dei passaporti verificheranno solo le impronte digitali e la fotografia, il che richiederà meno tempo. In rari casi potrebbe essere necessario raccogliere e registrare nuovamente i dati. I possessori di passaporto biometrico potranno avvalersi – se disponibile – del sistema self-service e, se il file digitale non presenta problemi, di norma non dovranno transitare da un funzionario addetto al controllo passaporti fermo restando che quest’ultimi, in ogni momento, possono comunque effettuare delle verifiche (chiedendo, ad esempio, di acquisire nuovamente l’immagine del volto, ecc..)